



**REGIONE MOLISE**  
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE  
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE N. 38 DEL 17-03-2015

**OGGETTO: RD N.147 DEL 9 GENNAIO 1927 – ART. 35 – REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2010.**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
ROSANNA GIULIANO

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA  
ALIMENTARE  
Il Direttore  
MICHELE COLITTI

Campobasso, 17-03-2015

---

ALLEGATI	N. 1
----------	------

## **IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE**

**VISTA** la legge regionale 8 Aprile 1997, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007;

**VISTO** il RD del 9 gennaio 1927 n. 147, recante "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici" e successive modificazioni;

**VISTI** in particolare, gli artt. n. 35 e n. 36 del succitato RD n. 147/27 che disciplinano la revisione, revoca e sospensione delle patenti di abilitazione all'uso di gas tossici tenuto conto che la patente e' soggetta a revisione periodica quinquennale e puo' essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non e' rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni, controlli sulla produzione, commercio ed impiego dei gas tossici

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 7 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 6 marzo 2015 n. 54, che dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 1° gennaio – 31 dicembre 2010;

**RITENUTO** necessario assicurare lo svolgimento dei compiti rimessi alla Regione in applicazione della normativa vigente e per effetto del Decreto Ministero Salute del 13 gennaio 2014;

**LETTA** la L.R. n. 7 del 8 aprile 1997 e s.m.i. e sue delibere applicative;

### **DETERMINA**

1. è disposta la revisione delle patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 1° gennaio – 31 dicembre 2010;

2. i titolari di patente soggetta a revisione devono presentare domanda alla Direzione Generale

per la Salute – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Colle delle Api – Campobasso – entro il **31 ottobre 2015**;

3. la domanda dovrà essere redatta utilizzando l' allegato n. 1, su cui dovrà essere applicata una marca da bollo di euro 16,00 e dovrà contenere i seguenti dati :

- cognome e nome
- luogo e data di nascita
  - attuale indirizzo e comune di residenza ed eventuale diverso domicilio (**la revisione viene effettuata unicamente ai residenti nella Regione Molise**).

All'istanza, che dovrà essere spedita al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare Via Colle delle Api – Campobasso , dovranno essere allegati:

- n. 2 (due) fotografie del richiedente uguali , recenti e firmate sul retro dall'interessato
- patente/i soggetta/e a revisione;
- fotocopia di documento di identità valido;
- n. 1 marca da bollo di euro 16,00, oltre a quella da applicare sulla domanda, che sarà apposta sul patentino al momento del rilascio

• <span style="font-size: 7.0pt; font-family: Times; font-weight: bold;">ricevuta di versamento di € 25,00 per diritti di segreteria da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- > direttamente presso lo sportello della Tesoreria Regionale (c/c n. 391433 intestato alla GSA della Regione Molise - Banco Popolare, via Crispi n. 1 Campobasso)
- > bonifico bancario sul c/c di tesoreria della GSA n. 391433 IBAN IT 23 R 05034 03801 000000391433 presso Banco Popolare, via Crispi n. 1 Campobasso - con indicazione nella causale "revisione patentino gas tossici " e del nominativo del candidato.

**4.** <span style="font-size: 7.0pt; font-family: Times; font-weight: bold;"> non verrà dato corso alle revisioni delle patenti le cui domande non siano corredate di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3;

5. il titolare di patente soggetto a revisione che continui nell'impiego di gas tossici con patente scaduta incorre nella revoca della stessa, ai sensi dell'art. 36, comma primo, punto 2 del RD n. 147 del 9 gennaio 1927;

6. nelle more della revisione del documento di che trattasi, gli interessati, a dimostrazione della titolarità della patente, possono avvalersi di copia autenticata dell'originale della stessa;

7. di procedere ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di false dichiarazioni si applicheranno le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.

8. di stabilire che:

- su richiesta del titolare, il ritiro della patente, possa essere effettuato da terzi muniti di

opportuno atto di delega del medesimo;

– gli adempimenti consequenziali saranno effettuati dalla competente Struttura della Direzione Generale per la Salute – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

– il presente atto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE  
MARINELLA D'INNOCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82